

# LA LETTERA COMMERCIALE

## Forme societarie in Italia

Il Codice Civile prevede le seguenti forme societarie aventi scopo  
lucrativo:

- ~ società semplice
- ~ società in nome collettivo
- ~ società in accomandita semplice
- ~ società a responsabilità limitata
- ~ società per azioni
- ~ società in accomandita per azioni

Le forme associative a scopo mutualistico sono invece:

- ~ consorzio
- ~ società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata
- ~ società consortile

Per lo svolgimento in comune di professioni intellettuali si può scegliere tra:

- ~ **società di mezzi e di servizi**
- ~ **studio associato**

Altre forme possibili sono:

- ~ **associazione in partecipazione**
- ~ **impresa familiare**
- ~ **franchising e altri contratti atipici**
- ~ **associazioni**
- ~ **comitati**
- ~ **fondazioni**

L'ampia scelta richiede un'attenta valutazione dei pro e dei contro di ciascuna possibilità. Vari sono i fattori da prendere in considerazione per ottimizzare i vantaggi e ridurre i costi e i rischi:

### **Effetti fiscali:**

L'obiettivo di ridurre il carico fiscale in capo a una società è uno dei primi criteri a indirizzare la scelta. Le differenze più significative sono quelle tra le società di persone (Ss, Snc, Sas) e quelle di capitali (Srl, Spa,

Sapa): per le prime la tassazione avviene in capo ai soci (Irpef), per le seconde ricade direttamente sulla società (Irpeg). La scelta di una società di capitali è preferibile quando le aliquote Irpef dei soci sono elevate.

### **Esigenze finanziarie**

Le società di capitali sono da preferire quando sia necessario accedere a ingenti finanziamenti da parte de un vasto pubblico di sottoscrittori. Le quote, rappresentate da azioni, possono essere facilmente trasferite. La società per azioni è l'unica forma possibile per le società che vogliono quotarsi in borsa.

### **Adempimenti organizzativi e burocratici**

La società che impone il maggior carico di adempimenti è la società per azioni. La normativa sull'assemblea, sugli amministratori e sul collegio sindacale impone parecchi obblighi. Le Spa non possono adottare la contabilità semplificata.

Le Srl sono sottoposte a una normativa meno rigida pur mantenendo i vantaggi delle società di capitali.

## **Dimensioni:**

L'importo minimo del capitale sociale delle società per azioni è di 100 mila euro. Per le società a responsabilità limitata il minimo scende a 10 mila euro.

## **Riduzione del rischio**

Le società di capitali garantiscono che il rischio imprenditoriale sia al massimo pari al capitale sociale. Il patrimonio dei soci rimane distinto da quello della società. E solo su quest'ultimo si possono rivalere i creditori.

Al contrario, i soci delle società di persone sono responsabili con tutto il loro patrimonio. In caso di fallimento, anche i soci falliscono insieme alla società.

*Dopo aver analizzato i fattori di scelta, è utile dare un'occhiata più approfondita alle varie possibilità di esercitare attività imprenditoriale.*

### **Impresa individuale**

È la forma più semplice e quella che richiede meno impegno dal punto di vista delle procedure burocratiche necessarie per avviarla. I costi sono ridotti e l'imprenditore può prendere con la massima libertà tutte le decisioni che ritiene opportune.

Non è possibile essere titolari di più imprese individuali.

### **Società semplice (s.s.)**

Non può svolgere attività commerciale e quindi viene impiegata solo per attività agricole e professionali. Salvo diversa pattuizione, il potere di amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente.

### **Società in nome collettivo (s.n.c.)**

Si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

In questa forma, tutti soci rispondono solidalmente e illimitatamente nei confronti dei creditori con tutto il loro patrimonio presente e futuro.

Le decisioni possono essere prese all'unanimità o maggioranza o delegate a uno dei soci a seconda di quanto stabilito nel contratto sociale.

### **Società in accomandita semplice (s.a.s.)**

Vi sono due tipi di soci. Gli accomandanti sono responsabili limitatamente al capitale conferito, ma non contribuiscono alla gestione della società. I soci accomandatari sono responsabili illimitatamente e in solido con il loro patrimonio presente e futuro (come i soci delle s.n.c.). A loro spetta l'amministrazione.

Si tratta di una forma societaria ideale per situazioni nelle quali i capitali dei soci accomandatari non sono sufficienti a iniziare l'attività.

### **Società per azioni (S.p.A.)**

E' una società di capitali e quindi dotata di personalità giuridica. Le società di capitali possono essere titolari di diritti e obblighi mentre i soci passano in secondo piano. La responsabilità patrimoniale è limitata al capitale conferito.

Gli organi necessari al funzionamento delle s.p.a. sono l'assemblea che svolge funzioni deliberanti, gli amministratori che svolgono funzioni esecutive e il collegio sindacale che deve verificare l'operato degli

amministratori.

Le quote dei soci sono rappresentate da azioni e il capitale sociale minimo è di 100 mila euro.

### **Società a responsabilità limitata (S.r.l.)**

A differenza delle s.p.a., le quote non sono rappresentate da azioni e il capitale sociale minimo è di 10 mila euro. Questa forma societaria può essere adottata per attività che richiedono capitali limitati pur contenendo il rischio entro il capitale conferito.

### **Società in accomandita per azioni (S.a.a)**

E' la forma meno diffusa in Italia e somiglia alla s.a.s. Le quote sono rappresentate da azioni. I soci accomandatari amministrano la società e sono responsabili solidalmente e illimitatamente. I soci accomandanti sono responsabili nei limiti del capitale investito.